

# DIGESTO

QUARTA EDIZIONE

*Sotto gli auspici dell'Académie Internationale de Droit Comparé  
e dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato*

*Discipline Privatistiche Sezione Civile*  
*Discipline Privatistiche Sezione Commerciale*  
*Discipline Penalistiche*  
*Discipline Pubblicistiche*

**UTET**  
GIURIDICA

## «Zone franche» e «depositi franchi»

**Bibliografia:** Tra i testi più recenti si ricordano: AMBROSIO-DE CICCO-LAMURA-PERRONE, «Mercati Internazionali», in *Diz. Merceologico, Commentario dei Settori Merceologici*, I e II, Napoli, 2006 (in lingua italiana ed inglese), in [www.antoniodedicco.it](http://www.antoniodedicco.it); BALLARINO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*<sup>6</sup>, Padova, 2001; CERIONI-FORTE-PALACCHINO, *Il diritto tributario comunitario. Imposizione indiretta negli scambi internazionali, adempimenti frontaliere e accise*, SO, Milano, 2004; M.L. CORBINO, «Punti franchi», in *Digesto/Comm.*, XIV, Torino, 1995; CUTRERA ARCH., CUTRERA ALF., «Dogana (Ordinamento)», in *NN.D.I.*, VI, 1960, 97 ss.; DE CICCO, *Legislazione e tecnica doganale. Limiti ed opportunità delle transazioni commerciali con l'estero contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati. Esame di casi pratici*, 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup> ed., Torino, 1999, 2003; ID., «Importazione, Esportazione», in *Enc. giur.*, Roma, 2003; ID., *Codice annotato di diritto Tributario Internazionale e Commercio Estero*, Torino, 2004, Aggiornamento on-line [www.antoniodedicco.it](http://www.antoniodedicco.it); ID., «Diritto doganale», in *Digesto/comm.*, Agg.\*\*\*, Torino, 2007, 322; TORINO; FANTOZZI, *Diritto Tributario*, Torino, 2003; FORTE, *Iva, accise e grande mercato europeo*, Milano, 1990; F. GALLO, *Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale, RDTIn*, Roma, 2002, n. 1, 160 ss.; LICCARDO, *Accertamento Tributario*, 1956, Napoli; LUPI, *Diritto tributario*, Milano, 1999; MAGIANO, *L'armonizzazione fiscale comunitaria dopo il mercato unico: problemi e prospettive*, in *Affari sociali internazionali*, 1993, n. 2, 45 ss.; MURATORI, *Commentario al Testo Unico Doganale*, Padova, 1993; PEZZINGA, *La legge doganale comunitaria e nazionale coordinata e commentata*<sup>3</sup>, Milano, 2000; PISCITELLI, «Porti e punti Franchi», in *Enc. dir.*, XXXVII, V, Milano, 1988; ROCCATAGLIATA, *Il diritto tributario comunitario*, in *Corso di diritto tributario internazionale*, a cura di Uckmar, Padova, 1999; SACCHETTO, «Armonizzazione fiscale nella Comunità europea», in *Enc. giur.*, II, Roma, 1988, 1; SELICATO-PICCIAREDDA, *I tributi e l'ambiente*, Milano, 1996; G. TESAURO, *Diritto Comunitario*, Padova, 2003; G. TREMONTI, *La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società in Italia*, Bologna, 1988; ID., *La fiera delle tasse. Stati nazionali e mercato globale nell'età del consumismo*, Bologna, 1981; UCKMAR, *Principi comuni di diritto costituzionale tributario*, Padova, 1999; UDINA, *Il diritto Tributario internazionale*, Padova, 1949, 308 ss.; ID., *Il regime del porto franco di Trieste secondo il trattato di pace con l'Italia del 1947*, AF, 1951, 284 ss.

**Legislazione:** Per la legislazione si fa rinvio al testo.

**Sommario:** 1. Generalità. – 2. Quadro giuridico e normativo di riferimento. – 3. «Zone franche» e «depositi franchi». – 4. Le «destinazioni doganali». I «regimi doganali» e le «altre destinazioni». – 5. «Zone franche» intercluse e quelle «diverse dalle

intercluse». – 6. «Zone franche» e depositi franchi nel codice aggiornato. – 7. Zona di libero scambio. – 8. Zona franca urbana.

### 1. Generalità.

I «punti franchi», i «depositi franchi» (costituiti da edifici, recinti e capannoni) e le cosiddette «zone franche industriali» sono «località» e/o «spazi», di norma delimitati e/o recintati all'interno di una determinata città o territorio, che godono di speciali regimi fiscali.

Dalla realizzazione del «Mercato Unico» (1-1-1993) le «zone franche» ed i «depositi franchi», qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri dalle previgenti normative nazionali, sono istituti che trovano la propria definizione e disciplina giuridica, seppur con connotazioni che mutano nel tempo, nell'ambito del Diritto doganale (1).

Le disposizioni di base che regolano le «zone franche», inserite negli Stati membri della Comunità, sono stabilite dal Codice Doganale Comunitario (2) e dalle Disposizioni di Applicazione al Codice (3).

Grande merito da attribuire al legislatore comunitario è stato quello di aver razionalizzato l'assetto giuridico normativo di tali istituti riconducendoli, rispetto alle molteplici diciture presenti nei vari Stati membri, a due sole definizioni: «zone franche» e «depositi franchi» e di avere previsto la pubblicazione, ad opera della Commissione, dell'elenco delle «zone franche» esistenti ed operanti nella Comunità (4).

Il legislatore comunitario in considerazione del fatto che tutti gli Stati membri hanno avuto nelle loro legislazioni nazionali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative la cui applicazione ha portato all'istituzione di «zone» nelle quali le merci sono considerate per fictio iuris non trovarsi nel territorio doganale della Comunità (v. nt. 16, *infra*), ha prestato sempre molta

attenzione a tale fenomeno emanando, al riguardo, atti giuridici comunitari [Direttive e Regolamenti C(E)E (5)] volti all'armonizzazione delle disposizioni legislative riguardanti il regime delle «zone franche». Si ricorda la dir. del Consiglio CEE 69/75 del 4-3-1969 (6), alla quale sono collegati i regg. 2504/88 (7) e 2562/1990 (8), che hanno previsto un'organica e completa disciplina delle «zone franche» e dei «depositi franchi» al fine di evitare che le disparità presenti nelle disposizioni degli Stati membri avrebbero potuto provocare distorsioni di traffico e di introiti, sia nel processo di integrazione economica, sia, successivamente alla realizzazione del «mercato unico», nel suo funzionamento e mantenimento. Prima del Reg. CEE 2504/88, alcune leggi istitutive delle «zone franche» permettevano il consumo della merce in essa introdotta in franchigia doganale (9).

L'art. 10, par. 2 del Regolamento in parola (Reg. CEE 2504/88) ha, invece, introdotto il divieto di consumo ed utilizzazione delle merci in franchigia.

(1) La trasversalità dei settori giuridici interessati dalla materia doganale, ha impedito, da sempre, di poterla classificare in una specifica ed unica branca del diritto come, ad esempio, quella tributaria. In tale ambito la materia doganale costituisce l'unico settore della fiscalità europea completamente armonizzato. Infatti, la stessa Comunità si fonda sull'Unione Doganale che trova la propria base giuridica nelle norme del Trattato istitutivo C(E)E. L'Unione doganale tra gli Stati membri, realizzata il 1°-7-1968, è stato il primo traguardo affinché si realizzasse successivamente il «mercato unico», ultimato il 1°-1-1993 (v. *infra*). V. DE CICCO, «Diritto doganale», in *Digesto/comm.*, Agg.\*\*\*, Torino, 2007, 322. Occorre altresì distinguere dalle «zone franche», dai «punti franchi» e dai «depositi franchi» i «duty free shop» che sono speciali negozi posti in zone marittime e/o aeroportuali disciplinate dall'art. 128 TULD (v. DE CICCO, *Legislazione e tecnica doganale*, op. cit., [www.antoniodecicco.it](http://www.antoniodecicco.it), 676 ss.).

(2) Emanato con reg. CEE, 12-10-1992, n. 2913, Istituzione del Codice Doganale Comunitario, in *G.U.C.E.*, L 302, 19-10-1992, e succ. mod. e integraz.

(3) Emanato con reg. CEE, 2-7-1993, n. 2454, Disposizioni d'applicazione del reg. (CEE) del 12-10-1992, n. 2913 del Consiglio, in *G.U.C.E.*, L 253, 11-10-1993 e succ. mod. e integraz.

(4) Combinato disposto artt. 799 e 802 Disposizioni di Applicazione al Codice.

(5) Con il Trattato di Maastricht, che come noto ha modificato il Trattato Istitutivo CEE, l'espressione «Comunità Economica Europea» prevista dal Trattato istitutivo è stata sostituita con «Comunità Europea». Tale modifica non esprime un mero cambio di nomen iuris, bensì la volontà di non limitare l'azione comunitaria alle sole relazioni economiche, ma di estenderla anche ad altri settori fino ad allora di competenza dei singoli Stati membri.

(6) In *G.U.C.E.*, L 58, 8-3-1969. La direttiva 69/73/CEE è stata attuata in Italia dal d.p.r. 30-12-1969, n. 1133. Successivamente il d.p.r. 23-1-1973, n. 43 che ha approvato il «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale» (T.U.L.D.) e nel quale sono state inserite le norme preesistenti, ha abrogato espressamente (art. 352) il d.p.r. n. 1133/1969.

(7) Reg. CEE n. 2504/88 del Consiglio, 25-7-1988, Relativo alle «Zone franche» e ai depositi franchi, in *G.U.C.E.*, L 225, 15-8-1988. Il «Codice doganale comunitario», citato in precedenza, ha abrogato il Reg. CEE 2504/88.

(8) Reg. CEE n. 2562/90 della Commissione, 30-7-1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del Reg. CEE n. 2504/88 del Consiglio, in *G.U.C.E.*, L 246, 10-9-1990. Il Regolamento CEE che ha emanato le «Disposizioni di applicazione al Codice», citato in precedenza, ha abrogato il Reg. CEE 2562/90.

(9) L'espressione «mercato unico» indica il completamento del «mercato interno» cioè uno spazio senza frontiere interne tra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione dei beni, persone, servizi e capitali, la cui realizzazione mantenuta secondo le previsioni dell'Atto Unico Europeo del 1986 (firmato a Lussemburgo il 17-2-1986, ratificato in Italia con l. 23-12-1986, n. 909 ed entrato in vigore il 1-7-1987) entro il 31-1-1992.

## 2. Quadro giuridico e normativo di riferimento.

Il Diritto Doganale, caratterizzato da un forte tecnicismo giuridico e lessicale (10) è disciplinato dalla data di realizzazione del «mercato unico», quasi esclusivamente, da norme di Diritto Comunitario ed in particolare dalle disposizioni del Codice Doganale Comunitario (*op. cit.*, di seguito CDC) composto da 253 articoli, e dalle Disposizioni di Applicazione al Codice (*op. cit.*, di seguito DAC), composto originariamente da 915 articoli e 113 Allegati. La necessità di razionalizzare in un nuovo testo le modifiche apportate nel corso di quindici anni al CDC e di semplificare i regimi doganali e le procedure amministrative doganali, dando ampio spazio allo sviluppo delle procedure informatiche con l'obiettivo di rendere i supporti cartacei l'eccezione alla regola, ha portato, recentemente, il Legislatore comunitario ad emanare, in coerenza con l'obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, il reg. CE n. 450 del 2008 (11) che istituisce il «Codice doganale comunitario aggiornato», di seguito indicato con l'acronimo di «CDC aggiornato» che abrogherà il reg. CE 2913/1992 istitutivo del CDC (12).

Il CDC aggiornato apporterà nuove modifiche agli istituti delle «zone franche» e dei «depositi franchi», in seguito specificati.

A livello nazionale, invece, dal 1973 la principale fonte normativa di riferimento è stata rappresentata dalle disposizioni del Testo Unico della Le-

gislazione Doganale (13) (di seguito TULD), mai ufficialmente abrogato dopo l'entrata in vigore del CDC, che ancora oggi unitamente alla prassi amministrativa, integra e disciplina gli aspetti non ancora armonizzati a livello comunitario, quali quelli relativi al contenzioso ed al sistema sanzionatorio (14).

Il TULD all'art. 2 — rubricato «Territorio doganale» e «Territori extra-doganali», superato dalla definizione dell'art. 3 del CDC riguardante «il Territorio doganale Comunitario» — faceva salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati entrambi «zona franca» rispettivamente con l'art. 14 della l. cost. 26-2-1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1-12-1948, n. 1438, ed assimilava ai territori extra-doganali (15) i «depositi franchi», i «punti franchi» e gli altri analoghi istituti di cui agli artt. 132, 164, 166 e 264 del TULD medesimo. Inoltre il TULD contemplava tra gli «istituti speciali» i «depositi e i punti franchi» (artt. da 164 a 170) accomunandoli (v. nt. 1).

(10) Pertanto si rende necessario ai fini di una più chiara esposizione esplicitare non solo gli istituti di diritto doganale, ma anche gli aspetti terminologici richiamati nel corpo della presente voce.

(11) Reg. (CE) n. 450/2008 del 23-4-2008, istitutivo del Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), pubblicato in *G.U.C.E.*, 145/L, 4-6-2008.

(12) Il nuovo CDC sarà integralmente applicabile — a norma dell'art. 188 del medesimo reg. — solo quando sarà efficace il reg. comunitario che emana le nuove Disposizioni di Applicazione che sostituirà il reg. n. 2454/1993.

Si presume che il reg. di applicazione venga adottato entro il 2009 ed entrerà in vigore nel 2010, mentre le nuove Disposizioni saranno applicabili 3 anni dopo l'entrata in vigore delle stesse, ovvero entro giugno del 2013.

(13) D.p.r. 23-1-1973, n. 43, Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in *G.U.*, s. o. n. 80, 28-3-1973, e succ. mod. ed integraz.

Esso costituiva la raccolta organica di tutte le disposizioni in materia doganale, ed era a sua volta la trasposizione e la trascrizione, parziale, della legge doganale del 1940. Infatti, prima dell'emanazione del CDC a disciplinare la materia era il t.u. delle Leggi Doganali (TULD), emanato con d.p.r. n. 43/1973.

Tuttavia la copiosa normativa di settore, soprattutto la regolamentazione comunitaria, che negli anni si è andata sovrapponendo, aveva comportato la necessità di adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria, ed aveva reso l'intera materia difficile da seguire e da gestire per il continuo susseguirsi e sovrapporsi, in maniera frammentaria e poco organica, di leggi, decreti e regolamenti comunitari.

L'entrata in vigore del Codice Doganale Comunitario (CDC), ha superato tutta questa frammentazione, disciplinando la materia con le Disposizioni di Applicazione

al Codice (DAC), in maniera completa, dettagliata ed organica e soprattutto uniforme, in tutti gli Stati membri. Nonostante che al CDC ed al DAC siano state apportate negli anni numerose modifiche agli articoli, fatto inevitabile in una materia che più delle altre risente dei mutamenti e delle evoluzioni politico-economiche, l'aver raccolto in un unico corpus la normativa ha consentito di seguirne meglio e senza dispersione le modifiche stesse e l'evoluzione.

(14) Non pochi ed ancora irrisolti restano i problemi legati alla sovrapposizione delle normative, cioè alla possibilità di far coesistere e convivere la normativa nazionale con quella comunitaria, e di dirimere eventuali antinomie.

Tale situazione ha posto non pochi problemi a livello pratico, pertanto esiste la necessità di adattare, talvolta, la normativa nazionale, soprattutto quella preesistente, alle disposizioni comunitarie.

Si ritiene che il problema delle antinomie possa essere risolto attraverso un'interpretazione sistematica della normativa, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali della C. cost.

Tra queste rilevante è la sent. n. 389/1989 della C. cost., la quale, travolgendo gli orientamenti precedenti, ha affermato che l'applicazione della norma comunitaria non dà luogo ad ipotesi di abrogazioni o di deroga, né a forme di caducazione o d'annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi.

Pertanto la succitata sentenza innova, puntualizzando inoltre che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzioni alle leggi (e agli atti aventi forza di leggi) tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dal Trattato CE, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.

(15) Quali: Livigno, Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

### 3. «Zone franche» e «depositi franchi».

Il CDC prevede che le «zone franche» ed i «depositi franchi» (artt. 166 e 167 CDC) possono essere istituiti dagli Stati membri.

In Italia i «punti franchi» ed i «depositi franchi» secondo il TULD dovevano essere istituiti con legge nelle principali e più importanti città marittime e che con d.p.r. fossero stabilite le attività commerciali ed industriali che potevano essere esercitate in ciascun punto franco (artt. 164 e 166).

Nelle disposizioni del TULD, occorre distinguere, almeno concettualmente, i «punti ed i depositi franchi» dalle «zone franche». Queste ultime, sono state storicamente identificate con vaste zone territoriali comprendenti città, villaggi, che godono per motivi storico-economici e sociali di benefici fiscali.

Secondo la definizione comunitaria, riportata dal CDC (art. 166), le «zone franche» ed i «depositi franchi» sono «parti del territorio doganale comunitario» (16) o «aree» situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui le merci non comunitarie ivi introdotte sono considerate, sia ai fini del dazio che delle misure di politica commerciale, fuori dal territorio doganale comunitario; pertanto secondo tale definizione restano esclusi i territori di Livigno e di Campione d'Italia, che non rientrano nel territorio doganale comunitario, a norma dell'art. 3 del CDC.

Così dai «punti franchi», che comprendono, di norma, parti del porto ben definite considerate per *factio iuris*, analogamente alle «zone franche», fuori dal territorio doganale comunitario, si differenziano i «porti franchi» che invece, comprendono tutta l'area portuale, compreso lo specchio d'acqua territoriale. I «porti franchi» (previsti sin dal 1927, r.d. 22-12-1927, n. 2395), escluso quello di Trieste (17) non sono mai stati attuati in Italia, avendo il legislatore preferito la formula del «punto franco» (detto anche «zona franca portuale»), in quanto meno invasiva; poiché permette lo svolgersi, nella zona portuale, di altre attività non concernenti le transazioni commerciali con l'estero.

Talora esiste un uso indifferenziato ed atecnico dei termini, retaggio di antichi istituti e causato dalla mancanza di specifiche definizioni legislative.

Lo stesso CDC, che ora ne disciplina la materia, accomuna la «zona franca» ed il «deposito franco» (art. 166 CDC), così come in precedenza lo stesso TULD (art. 164 TULD), che ne forniva una definizione diversa, aveva assimilato i «punti franchi» alle «zone franche».

Il Codice Doganale Comunitario inquadra nella propria struttura interna le «zone franche» ed i «depositi franchi» non tra i «regimi doganali» bensì tra le «altre destinazioni doganali».

(16) Il CDC, all'art. 3, ha introdotto un concetto nuovo di territorialità, che è espressione di una mutata realtà politico-geografica realizzatasi dall'1-1-1993 con il Mercato Unico. L'art. 3 del CDC, modificato più volte dalla prima stesura, a seguito della continua evoluzione legata alla fluidità degli sviluppi economico-politici, fornisce una definizione dettagliata del Territorio doganale comunitario. Esso comprende in linea di massima i Territori dei Paesi membri della Comunità Europea con le loro acque territoriali, le acque marine interne, e lo spazio aereo sovrastante, salvo le dovute eccezioni elencate all'art. 3 cit. Occorre constatare che con la realizzazione dall'1-1-1993 del Mercato Unico e la conseguente libera circolazione

delle merci in ambito comunitario, al concetto di Territorio Nazionale si è andato sostituendo, ai fini doganali, quello di Territorio Comunitario. Esso sta ad indicare il campo di applicazione della normativa doganale e dei dazi che rappresentano questi ultimi «risorse proprie» della Comunità, non attiene invece alla c.d. Fiscalità interna (IVA ed Accise). Ai fini della fiscalità interna, occorre, invece, far riferimento alla normativa nazionale di settore, come nel caso dell'IVA e delle Accise pur rientrando tali tributi tra i «diritti doganali», cioè tra quei tributi che la dogana è autorizzata a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Precedentemente alla realizzazione del Mercato Unico il concetto di «territorialità» previsto nelle legislazioni doganali dei singoli Stati membri della Comunità Europea coincideva, salvo eccezioni, con i confini geo-politici dei singoli Stati; pertanto ai fini dell'imposizione tributaria, o dell'applicazione dei vari Istituti doganali, il riferimento territoriale era determinato dall'immissione in consumo e/o dalla movimentazione della merce dentro o fuori i confini nazionali.

Parallelamente al mutamento della definizione di «Territorio Doganale» anche quella di «Territorialità» riferito alla fiscalità interna (IVA ed Accise, che trovano il proprio presupposto rispettivamente nell'art. 7 del d.p.r. n. 633/1972 e art. del d.l.g. n. 504/1995 istitutivo del relativo t.u.) è mutato.

(17) Il porto franco di Trieste previsto dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 (allegato VIII), reso esecutivo con d.l.c.p.s. 28-11-1947, n. 1430, non risulta incompatibile con le disposizioni comunitarie in quanto antecedenti al Trattato di Roma istitutivo della Comunità (Economica) europea, che espressamente prevede che siano fatte salve le «disposizioni contrarie stabilite da convenzioni internazionali concluse in precedenza».

#### 4. Le «destinazioni doganali». I «regimi doganali» e le «altre destinazioni».

Le «destinazioni» e i «regimi» doganali sono ben individuati (art. 4, pp. 15 e 16 CDC) e disciplinati dal CDC e dal DAC.

Il CDC non dà una definizione di «destinazione doganale».

La «destinazione doganale» è l'esito che si intende dare alle merci ai fini doganali, per realizzare determinate finalità per lo più economiche, insite nella natura stessa della destinazione doganale prescelta dal dichiarante, alla quale si intende vincolare la merce (come l'uscita della merce nell'esportazione, la lavorazione nel regime del perfezionamento ed altro) (18).

Nelle «destinazioni doganali» rientrano i «regimi doganali». Questi ultimi sono Istituti di diritto doganale che disciplinano le formalità necessarie perché le merci conseguano la destinazione doganale assegnata (19).

Il Codice, oltre ai «regimi doganali» contempla «altre destinazioni doganali»:

— l'introduzione di merci in zone franche e depositi franchi (artt. da 166 a 181 CDC);

- riesportazione (art. 182 CDC);
- distruzione (artt. 182 CDC e 842 DAC);
- abbandono all'Erario (art. 182 CDC).

Il CDC ha dedicato un solo articolo (art. 182) alle ultime tre destinazioni di quelle testé elencate (riesportazione, distruzione e abbandono), in quanto rivestono carattere marginale. In tutti e tre i casi si tratta di merci terze (20).

Diversamente dalle destinazioni appena descritte assume rilevanza maggiore l'introduzione delle merci in «zona franca» o in «deposito franco».

(18) È regola generale che le merci terze, intendendo per esse quelle non comunitarie, introdotte (art. 37 CDC) nel Territorio doganale comunitario, prima di ricevere una delle destinazioni doganali previste dal CDC, devono tempestivamente essere trasportate o in Dogana o in una «Zona Franca» o in uno dei luoghi consentiti, presentate all'Autorità doganale, e formare oggetto di una dichiarazione, seppur sommaria, ai fini dell'identificazione delle stesse. Ad esse, poi, deve essere conferita una delle «destinazioni Doganali previste» (libera pratica, importazione definitiva, transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, o una delle altre destinazioni ammesse: zone franche e depositi franchi, riesportazione, distruzione, abbandono), art. 48 CDC.

(19) I Regimi doganali sono quelli previsti dal CDC all'art. 4, par. 16.

In base alle finalità che realizzano si suddividono in definitivi, sospensivi, economici e di circolazione secondo il seguente schema:

**Definitivi**

- libera pratica;
- esportazione;

**Sospensivi**

- transito esterno;
- deposito doganale;
- perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;
- trasformazione sotto controllo doganale;
- ammissione temporanea;

**Economici**

- deposito doganale;
- perfezionamento attivo;
- ammissione temporanea;
- perfezionamento passivo;

**Circolazione**

- transito comunitario esterno;
- transito comunitario interno.

Sono Regimi sia economici (cioè che favoriscono una funzione economica) che sospensivi (cioè viene sospeso il pagamento dei dazi e delle misure di politica commerciale):

- transito comunitario esterno;
- deposito doganale;
- trasformazione sotto controllo doganale;
- perfezionamento attivo (nella forma sospensiva);
- ammissione temporanea.

Nel 2001 il Legislatore comunitario ha provveduto a riformulare integralmente i Regimi Doganali Economici (RDE), razionalizzando la disciplina. Tra i i regimi sopra

elencati occorre distinguere quelli «definitivi» che comprendono il regime della «libera pratica» (che consente alle merci terze, con il pagamento dei dazi di acquisire la connotazione di merci comunitarie; l'eventuale fiscalità interna – ad esempio IVA – dovuta sarà invece pagata al momento dell'«immissione in consumo» della merce) e quello dell'«esportazione». Essi sono così convenzionalmente definiti in quanto le merci, una volta dichiarate per l'esportazione e/o per la «libera pratica», assolvono in tal modo, definitivamente, tutte le misure sia attinenti la fiscalità (dazi) che quelle di politica commerciale; pertanto non necessitano, da un punto di vista doganale, di altro adempimento, contrariamente a quanto si verifica per gli altri regimi che sono tutti soggetti a procedura di autorizzazione da parte dell'autorità doganale.

(20) In dettaglio, si possono delineare le seguenti caratteristiche:

— la riesportazione fuori dal territorio doganale, è soggetta alle formalità previste per l'uscita delle merci, ivi comprese le misure di politica economica, e deve essere preventivamente notificata all'Autorità doganale;

— la distruzione analogamente alla riesportazione deve essere preventivamente notificata all'Autorità doganale, affinché essa possa procedere ai prescritti controlli, sia sulla merce da distruggere che sui materiali di risulta (residui, rottami), ai quali deve essere data una delle destinazioni doganali previste, e non deve comportare spese per l'Erario;

— l'abbandono all'Erario anch'esso non deve comportare spese, e viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

**5. «Zone franche» intercluse e quelle «diverse dalle intercluse».**

Nelle «zone franche» o nei depositi franchi (artt. 166 ss. CDC) possono essere introdotte, di norma, sia merci terze che quelle comunitarie, indipendentemente dalla loro natura, quantità, origine, provenienza o destinazione finale.

Le disposizioni comunitarie al riguardo, contemplate dagli artt. del CDC da 166 a 181 e da 799 a 840 del DAC, sono state oggetto di modifiche più radicali per quanto riguarda le Disposizioni di Applicazione, e pertanto riscritte rispettivamente dal reg. CE n. 2700/2000 (21) e dal reg. CE n. 648/2005 (22) per il Codice e dal reg. CE n. 993/2001 (23) per le Disposizioni di Applicazione. In particolare le nuove disposizioni, escludendo quelle introdotte dal reg. n. 648/2005 volte a consentire controlli adeguati nei confronti delle merci che entrano o escono dal Territorio comunitario evitando lacune nella sicurezza, hanno attuato nei confronti delle zone franche e dei depositi franchi una distinzione tra «zone intercluse» (art. 167, par. 3) e «zone non intercluse» (art. 168 bis, CDC). Esplicitando meglio tale concetto, le zone non intercluse sono zone franche nelle quali le disposizioni in materia di obbligazione dogana-

le (24) sono applicabili secondo le modalità del regime del deposito doganale (25). A tale distinzione realizzata dal CDC ne corrisponde una analoga operata dalle Disposizioni di applicazione tra «Controlli di tipo I» (artt. 799, da 805 a 812 DAC basati sull'esistenza di una recinzione e «Controlli di tipo II» (artt. 813 e 814 DAC), fondati principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime del «deposito doganale». Le zone franche sono, per lo più, ben delimitate ed in esse sono stabiliti i punti di entrata e di uscita, sottoposti a controllo dell'Autorità doganale (art. 168 CDC, ad eccezione delle zone franche non intercluse di cui all'art. 168 bis).

L'introduzione di merci in tali «zone», ad esclusione delle zone franche non intercluse per le quali si applicano le modalità del regime del deposito doganale (art. 168 bis), non richiede la presentazione di alcuna «dichiarazione doganale», sono sufficienti i documenti che scortano la merce. Detta procedura costituisce la norma, salvo i casi previsti dall'art. 170, per:

— merci già vincolate ad un regime doganale, la cui introduzione in «zona franca» ne comporta l'appuramento;

— merci collocate in «zona franca» in posizione di merci terze in quanto hanno usufruito di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione;

— merci comunitarie che introdotte in tali luoghi beneficiano di misure connesse all'esportazione (si pensi ai prodotti soggetti a «restituzioni di diritti»).

In tali circostanze le merci introdotte in una «zona franca» o in un punto franco saranno oggetto di formalità doganali.

Alle condizioni previste dal CDC in una «zona franca» o in un «deposito franco» può essere autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, purché conforme alle disposizioni vigenti ed autorizzata dall'Autorità doganale (art. 172 CDC). Chiunque svolga in tali «zone» attività di magazzino, lavorazione o trasformazione, o vendita o acquisto, deve tenere una contabilità di magazzino nella forma prevista ed approvata dall'Autorità doganale.

La merce ivi introdotta deve essere iscritta negli appositi registri, e può essere immessa in libera pratica (artt. 173 e 178 CDC) o essere oggetto di manipolazioni usuali, atte a mantenerne il buono stato (art. 109 CDC), o vincolate al regime del perfezionamento attivo o della trasformazione

sotto controllo doganale con l'applicazione delle disposizioni che disciplinano i rispettivi regimi doganali (art. 173 CDC).

Particolari disposizioni relative all'entrata, alla gestione ed all'uscita da tali luoghi, riguardano i prodotti agricoli comunitari (artt. 174 e 179 CDC).

Non trascurabili sono anche gli aspetti correlati, in una «zona franca» o in un «deposito franco», alla responsabilità connessa con l'obbligazione doganale nei confronti della persona tenuta all'adempimento.

Le zone franche «intercluse» e «quelle diverse dalle intercluse» e i porti franchi conosciuti in base alla normativa comunitaria, sono comunicati alla Commissione Europea dagli Stati membri e dalla stessa pubblicate. L'ultimo elenco delle «zone franche» esistenti e funzionanti nella Comunità, risalente al 2002, viene riportato in calce alla presente voce alla Tabella 1.

(21) Reg. (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, 16-11-2000 che modifica il reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, in *G.U.*, L. 311, 12-12-2000.

(22) Reg. (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, 13-4-2005 che modifica il reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, in *G.U.U.E.*, L. 117, 4-5-2005.

(23) Reg. (CE) n. 993/2001 della Commissione, 4-5-2001 recante modificazione del reg. (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, in *G.U.*, L. 141, 28-5-2001.

(24) L'obbligazione doganale è definita dal CDC come: «l'obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione e/o all'esportazione applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie previste per una determinata merce» (art. 4, p. 9). Le condizioni generatrici dell'obbligazione doganale sono previste espressamente dal Codice doganale, il quale passa in rassegna prima le fattispecie relative all'importazione (artt. 201-205) e poi i casi relativi all'esportazione (artt. 209-211 CDC).

(25) Il deposito doganale è un regime economico sospensivo che consente di detenere, senza pagamento dei dazi e della fiscalità interna, anche in deroga alle misure di politica commerciale, merce non comunitaria all'interno della Comunità.

Le merci devono essere custodite in luoghi autorizzati e sottoposti al controllo dell'Autorità doganale.

Non è previsto un termine massimo di giacenza della merce nel deposito doganale, ad eccezione delle merci ammesse alla «restituzione di diritti», quali i prodotti agricoli.

L'Autorità doganale in casi eccezionali può imporre un termine entro il quale alle merci depositate venga conferita una nuova destinazione doganale.

I diritti doganali saranno percepiti quando la merce verrà

successivamente dichiarata per un regime definitivo: libera pratica o importazione definitiva. Tale Istituto presenta vantaggi di natura economica e finanziaria.

#### 6. «Zone franche» e depositi franchi nel codice aggiornato.

Il «CDC aggiornato» (26) elimina la distinzione tra «zona franca» e «deposito franco», inserisce le «zone franche» tra i «regimi doganali speciali» e non più tra le «altre destinazioni doganali» (27), definisce i criteri di accertamento dal momento in cui sorge l'obbligazione doganale che il CDC del 1992 aveva lasciato in ombra, abolisce le «zone franche non intercluse» di cui all'art. 168 bis, scompare, per presunte ragioni di sicurezza, la deroga per le zone franche alla vigilanza doganale, ritenuta questa una lacuna del sistema presente nel CDC del 1992, pertanto le zone franche diventano soggette a controlli all'entrata ed all'uscita, nonché alla tenuta delle scritture che devono consentire all'autorità doganale di sorvegliare l'identificazione e la posizione doganale ed i movimenti di merce vincolata al regime in questione. È difficile al momento prevedere quello che sarà l'impatto della nuova normativa non essendo state ancora emanate le «Disposizioni di Applicazione» dalla cui entrata in vigore dipenderà l'applicazione del CDC aggiornato.

(26) V. *infra*, nt. 12.

(27) I regimi doganali vengono rideterminati dal CDC aggiornato: in immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali. I regimi speciali previsti, cui possono essere vincolate le merci, sono: a) il transito (interno ed esterno); b) il deposito che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche; c) l'uso particolare che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale; d) il perfezionamento sia attivo che passivo. Il regime della trasformazione sotto controllo doganale è confluito nel regime di perfezionamento attivo. Per tale ultimo regime non è più previsto il sistema del rimborso. Il regime del perfezionamento attivo (art. 4, p. 31 CDC aggiornato) comprenderà anche «la distruzione», eccetto quando questa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale. Viene qualificata meglio la funzione della «temporanea custodia». Attualmente, le merci presentate in Dogana acquistano la posizione di «merci in custodia temporanea» e sono collocate nei luoghi autorizzati dalla Autorità doganale alle condizioni da essa stabilite, compresa la possibile costituzione di una garanzia al fine di onorare l'obbligazione che può sorgere a seguito di sottrazione della merce al controllo doganale o per altra inadempienza agli obblighi previsti (artt. 203 e 204 CDC).

Le merci in custodia temporanea non possono subire manipolazione se non quelle atte a garantire la loro conservazione senza alterarne le caratteristiche tecniche né lo stato in cui le stesse originariamente si trovavano.

Il «magazzino di temporanea custodia» non è un regime doganale, ma è il luogo in cui si dà all'operatore il tempo tecnico per assegnare una destinazione alla merce.

Fisicamente i magazzini di temporanea custodia possono coincidere con i locali autorizzati a depositi doganali di tipo A, B, C, D; in tal caso le merci temporaneamente custodite possono direttamente essere vincolate al regime del deposito doganale, senza movimentarle, oppure alle stesse può essere attribuita una diversa destinazione doganale.

Con le nuove disposizioni del CDC aggiornato le merci terze se non diversamente dichiarate si considerano dichiarate per il regime della «custodia temporanea» dal titolare delle stesse al momento della loro presentazione in Dogana e collocate nei luoghi autorizzati per la custodia temporanea. La temporanea custodia diventa un «regime speciale» assimilato al «deposito». Non è più previsto un termine entro le quali le merci possono rimanere in «temporanea custodia». Si evita così l'insorgere automatico dell'obbligazione doganale dopo il superamento della data limite prevista invece dalle disposizioni del CDC.

Le merci presentate in Dogana devono ricevere una delle «destinazioni doganali» previste dal CDC: entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione sommaria per merci inoltrate via mare, 20 giorni per merci inoltrate per via diversa.

È ammessa una proroga limitatamente ai casi giustificati da effettive necessità.

#### 7. Zona di libero scambio.

Concettualmente diversa dalla «zona franca» è la «zona di libero scambio» detta anche «Area di libero scambio» spesso confusa nel linguaggio comune.

A differenza della «zona franca», fin qui trattata, l'«Area di libero scambio» (Free Trade Area), frutto di Accordi stipulati tra Stati, rappresenta la forma più semplice di integrazione economica. Altre forme di integrazione economica sono: l'«Unione Doganale» e l'«Unione economica» (28). Caratteristica peculiare dell'«Area di libero scambio» è la soppressione dei dazi doganali e di ogni misura commerciale restrittiva riguardante lo scambio commerciale tra «prodotti originari» dei Paesi aderenti alla medesima Area di libero scambio.

Tale forma di integrazione non riguarda invece gli scambi commerciali con Paesi terzi, intendendo per essi quelli non aderenti all'Area di libero scambio. Tra le Aree di libero scambio conosciute la più nota è l'EFTA (European Free Trade Association), creata nel 1960 con il Trattato di Stoccolma, di cui originariamente hanno fatto parte anche Stati che successivamente sono entrati a far parte della C(E)E: Danimarca, Austria, Norvegia, Gran Bretagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Islanda (1970), Finlandia (1986), Liechtenstein (1991).



(28) In particolare, l'Unione doganale prevede, in aggiunta rispetto all'Area di libero scambio, l'adozione da parte di tutti i Paesi aderenti di un'unica «tariffa dei dazi comune» nei confronti delle merci originarie di Paesi terzi, una legislazione doganale comune, ed il divieto di qualsiasi dazio o tassa di effetto equivalente tra gli Stati membri. Tale stato di cose porta con sé la costituzione di un unico territorio doganale che si sostituisce a quello dei singoli Stati membri. L'Unione doganale tra gli Stati membri, prevista dall'originario art. 8 del Tratt. CEE, è stata realizzata il 1°-7-1968 con l'adozione della Tariffa doganale Comune (v. DE CICCO, «Tariffa doganale comune», in *Digesto/comm.*, Agg.\*\*, Torino, 2007, 845). L'unione economica invece, che rappresenta la forma più alta di integrazione economica rispetto all'Area di libero scambio ed all'Unione Doganale, prevede come elemento distintivo ed aggiuntivo rispetto alle altre anche la libera circolazione di persone e capitali oltre che politiche economiche convergenti in ambito economico e monetario.

#### Schema esemplificativo

Forme integrative economiche	Misure adottate		
	Soppressione di dazi tra Paesi aderenti	Adozione di una Tariffa dei dazi comune nei confronti dei Paesi terzi	Libera circolazione di persone e capitali
<i>Area di Libero Scambio</i>	Si	No	No
<i>Unione Doganale</i>	Si	Si	No
<i>Unione Economica</i>	Si	Si	Si

#### 8. Zona franca urbana.

Di recente, il legislatore nazionale, con la legge 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, 340° co. ss., nel testo modificato dalla legge 24-12-2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una nuova espressione nel panorama giuridico: la «zona franca urbana», mutuata integralmente dall'esperienza francese (29).

Il Legislatore nazionale non ha provveduto però a fornire una nozione ben definita di «zona franca urbana» (ZFU), ma si è limitato ad individuarla come destinataria di finanziamenti e di benefici fiscali sulla base di criteri ed indicatori volti ad individuare ed a delimitare la stessa, secondo parametri socio-economici (densità demografica, tasso di disoccupazione, ed altro).

L'obiettivo della «zona franca urbana» è quello di sostenere le attività economiche nei quartieri urbani svantaggiati rafforzandone il tessuto economico, costituito principalmente da piccole imprese, grazie ad incentivi sotto forma di esenzioni e sgravi fiscali e sociali a favore dell'occupazione.

Tali agevolazioni consistono: nell'esenzione dalle imposte sui redditi per 5 anni, nell'esenzione dall'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), nell'esenzione dall'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Tali forme di finanziamenti e sgravi fiscali, rientrano in quella che viene definita «fiscalità di vantaggio» (30) a favore di regioni svantaggiate (31) e pertanto soggette ad autorizzazione della Commissione europea, la quale, proprio per la Francia (32), ha già autorizzato tale regime di «aiuti» nel quadro della rivitalizzazione urbana, basandosi direttamente sull'art. 87, par. 3, lett. c), del Trattato CE (33).

La Commissione Europea ha riconosciuto così il fabbisogno di fondi pubblici da destinare al finanziamento del processo di risanamento urbano, anche nelle città più ricche della Comunità dove sono comunque presenti «aree deficitarie», caratterizzate dall'emarginazione sociale e da gravi carenze in termini di infrastrutture, confermando la compatibilità di questi regimi con gli obiettivi comunitari della coesione economica e sociale, tra cui l'eliminazione degli squilibri di sviluppo nelle singole aree urbane.

Nel silenzio della norma, risulta prematuro ed avventato poter dire se le «zone franche» e le «zone franche urbane» si pongano in rapporto rispettivamente di genus ad speciem, oppure le seconde costituiscano un tertium genus rispetto alle prime.

Non è da escludere che, avendo entrambe eadem ratio, rappresentata dal rilancio economico di zone depresse attraverso lo sviluppo industriale ed occupazionale, le attività economiche previste in una «zona franca» possano beneficiare anche delle agevolazioni previste per la «zona franca urbana».

Per un principio generale di coerenza ed univocità sia di linguaggio che del sistema giuridico nel suo complesso, si è verosimilmente in grado di ritenere che il legislatore stesso abbia voluto ricondursi non ad una forma giuridica nuova, ma rimanere nell'alveo di quella che è la definizione comunitaria di «zona franca», essa stessa in evoluzione (come si è avuto modo di esaminare nel corso della presente voce), ampliandone i benefici ed incentivi di natura economica fiscale e sociale non compresi nell'ambito di competenza della normativa doganale che disciplina la «zona franca». Finora lo stesso Legislatore comunitario non ha affrontato la questione da un punto di

vista sistematico e lessicale, limitandosi a valutare la compatibilità delle «zone franche urbane» con le regole comunitarie sulla concorrenza.

Peraltro il Legislatore nazionale perché avrebbe dovuto utilizzare un'espressione che avrebbe potuto generale equivoci, avendo a disposizione una rosa di termini, di largo uso nell'ambito internazionale, tra cui si ricordano: le «zone economiche speciali», le «zone di riconversione economica» (34). Espressioni queste, sebbene diffuse, connotate da ambiti ancora poco definiti e chiari per cui esse stesse vengono identificate in alcuni Stati terzi con la «zona franca» disciplinata dalla normativa comunitaria, e in altri con aree che prevedono ulteriori agevolazioni fiscali rispetto a quelle previste dalla normativa doganale, quali vantaggi finanziari, incentivi di natura economica e sociale (35).

Qualora invece il legislatore nazionale, abbia fatto ricorso ad una terminologia di effetto utilizzando un linguaggio non appropriato, avrà voluto prevedere forme di finanziamento e di agevolazioni tout court per aree urbane degradate, individuate secondo i criteri socio-economici fissati dalla legge istitutiva citata.

Occorrerà attendere la concreta realizzazione di tali fattispecie per comprendere quale fosse l'intenzione del Legislatore.

Benché la «zona franca urbana» costituisca uno strumento importante di rilancio di zone svantaggiate, essa rappresenta uno strumento estremamente delicato che deve essere attuato con grande attenzione, in quanto, al di là delle pie intenzioni che l'hanno ispirata, essa deve evitare che si creino nell'ambito del territorio doganale della Comunità condizioni di sperequazioni tra le imprese e anche distorsioni di mercato.

ANTONIO DE CICCO

(29) Vedasi l. n. 987 del 14-11-1996 relativa all'attuazione del Patto per il rilancio della città («Pacte de relance pour la ville»).

(30) Così definita in quanto pone l'impresa beneficiaria in una posizione di vantaggio rispetto alle imprese concorrenti.

(31) Gli «aiuti» destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia basso e/o vi sia una grave forma di disoccupazione, quali quelle del Sud d'Italia, può essere ritenuta compatibile con il «mercato unico», ma essa è sottoposta ad autorizzazione della Commissione europea.

(32) Il 23-4-1996 la Commissione ha approvato il dispositivo per le «zone Franche» Urbane istituito dalla Francia con l. n. 987/1996. Successivamente la Commissione il 30-4-2003 ha autorizzato, per i quartieri già contemplati, la proroga del dispositivo, a far data dal 1°-1-2003 e per

una durata di cinque anni, a favore delle piccole imprese di nuova creazione o insediate nei quartieri in questione. Il 16-12-2003 la Commissione Europea ha autorizzato l'estensione a quarantuno nuovi quartieri urbani svantaggiati del dispositivo relativo alle «zone franche» urbane (ZFU), che vanno ad aggiungersi alle 44 ZFU che già esistono in Francia. Così anche nel 2006 la Commissione ha prorogato ed esteso ad altre aree il dispositivo per la costituzione di altre ZFU.

— Aide d'Etat n. 159/1996; Aide d'Etat n. 766/2002; Aide d'Etat n. 211/2003 — France Aide en faveur de nouvelles «zones franches» urbaines; Aide d'Etat n. 658/2006 — Extension du périmètre de 3 «zones franches» urbaines — France Modification du régime n. 70 A/2006 — Prorogation et extension du dispositif des «zones franches» urbaines (ZFU).

(33) Le disposizioni in materia di «aiuti» di Stati alle imprese da un lato riflettono l'esigenza che la concorrenza non venga falsata da interventi statali, e dall'altro esse favoriscono esigenze strutturali della politica economica interna. Pertanto l'art. 87, par. 1 del TCE prevede che in linea generale gli «aiuti di stato» siano incompatibili con il «mercato unico». Nello stesso tempo ai parr. 2 e 3 viene però previsto che possono essere derogati dagli Stati, previo accordo con la Commissione, determinate categorie di aiuti.

(34) Da uno studio sugli effetti dell'ampliamento dell'UE sul «mercato unico» operato dal Comitato Economico e sociale (17-3-2006) è stato posto in risalto come in Polonia prima dell'adesione all'UE la maggior parte degli investimenti, e specialmente di quelli provenienti dall'estero, era diretta verso le 14 «zone economiche speciali». Queste zone sono state ivi istituite tra il 1995 e il 1997, con decreti governativi e per una durata di 20 anni, in aree industrialmente poco sviluppate o bisognose di ristrutturazione, allo scopo di favorire lo sviluppo regionale. In una prima fase gli investitori hanno beneficiato di un'esenzione dall'imposta sulle società pari al 100% per i primi 10 anni e al 50% per i successivi dieci, nonché di un esonero totale dalle tasse sugli edifici. A partire dal 1° gennaio 2001 questo sistema preferenziale è stato conformato alle disposizioni comunitarie. Lo statuto speciale delle «zone economiche» dovrà avere termine entro il 2017.

Nel lungo e continuo processo di integrazione europea, la Commissione Europea ha sempre cercato di impedire la creazione e/o il mantenimento di «zone economiche speciali» preesistenti nei Paesi candidati, i quali si sono dovuti conformare all'acquis comunitario.

Il processo di ampliamento della Comunità ad altri Stati ha posto nuove sfide ai regimi fiscali, innanzitutto per ciò che concerne il recepimento della vigente legislazione comunitaria. Infatti in campo fiscale, così come in altri settori, disposizioni transitorie hanno contribuito ad attenuare i contraccolpi economici e sociali dell'adesione sui paesi candidati e ad una loro integrazione senza scosse nel mercato interno. Le disposizioni transitorie e le deroghe sono state limitate per non accrescere il pericolo di una concorrenza fiscale all'interno dell'Unione, che sarebbe stata nociva per i bilanci pubblici, e per evitare distorsioni della concorrenza.

L'attività della Commissione per impedire la creazione di «zone economiche speciali» è stata molto decisa, al fine di evitare il rischio di una distorsione della concorrenza.

(35) A causa dell'utilizzo improprio, nel linguaggio comune, si rende opportuno distinguere dalla «zona economica speciale» la «zona economica esclusiva». Quest'ul-

tima è prevista espressamente dall'art. 55 ss. della Convenzione di Montego Bay (v. DE CICCO, in *Codice annotato di diritto tributario internazionale e Commercio estero*, op. cit., I, 389, [www.antoniodecicco.it](http://www.antoniodecicco.it)). Essa è rappresentata dalla zona al di là del mare territoriale che

può estendersi fino a 200 miglia marine, dove lo Stato costiero gode di diritti sovrani e costituisce ormai fonte consuetudinaria di diritto internazionale (v. CONFORTI B., in *Diritto Internazionale*, ES, 2006).

**Tabella 1. – Comunicazione della Commissione concernente l'elenco delle zone franche esistenti e funzionanti nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)**

In conformità dell'art. 802 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, le zone franche esistenti e funzionanti nella Comunità, notificato dagli Stati membri della Commissione, sono le seguenti:

Paese	Zona franca (controllo di tipo I)	Zona franca (controllo di tipo II)	Indirizzo autorità doganale (art. 804 DAC)
DANIMARCA	Københavns Frihavn (Porto franco di Copenaghen)		Toldcenter København Snorresgade 15 DK-2300 København S Tel. 32 88 73 00 Fax 32 95 18 74
GERMANIA	Freihafen Bremen (Porto franco di Brema)		Hauptzollamt Bremen Hans-Böckler-Straße 56 D-28217 Bremen Tel. (0421) 38 97-0 Fax (0421) 389 71 16
	Freihafen Bremerhaven (Porto franco di Bremerhaven)		Hauptzollamt Bremen Hans-Böckler-Straße 56 D-28217 Bremen Tel. (0421) 38 97-0 Fax (0421) 389 71 16
	Freihafen Cuxhaven (Porto franco di Cuxhaven)		Hauptzollamt Oldenburg Friedrich-Rüder-Straße 2 D-26135 Oldenburg Tel. (0441) 210 25-0 Fax (0441) 210 25 26
	Freihafen Deggendorf (Porto franco di Deggendorf)		Hauptzollamt Landshut Seligenthalerstraße 62 D-84034 Landshut Tel. (0871) 806-0 Fax (0871) 806 50
	Freihafen Duisburg (Porto franco di Duisburg)		Hauptzollamt Duisburg saarstraße 6-8 D-47058 Duisburg Tel. (0203) 30 08-0 fax (0203) 300 81 29
	Freihafen Emden (Porto franco di Emden)		Hauptzollamt Oldenburg Friedrich-Rüder-Straße 2 D-26135 Oldenburg Tel. (0441) 210 25-0 Fax (0441) 210 25 26
	Freihafen Hamburg (Porto franco di Amburgo)		Hauptzollamt Hamburg-Hafen Brooktorkai 18 D-20457 Hamburg Tel. (040) 339 76-0 Fax (040) 33 97 64 23

Paese	Zona franca (controllo di tipo I)	Zona franca (controllo di tipo II)	Indirizzo autorità doganale (art. 804 DAC)
	Freihafen Kiel (Porto franco di Kiel)		Hauptzollamt Kiel Auguste-Viktoria-Straße 6-8 D-24103 Kiel Tel. (0431) 66 39-0 Fax (0431) 663 92 02 663 91 22
REPUBBLICA ELLENICA	Ελεύθερη ζώνη Πειραιώς (Zona franca del Pireo)		Υπουργείο Οικονομικών GD Τελνείην Καραγεώργη Σερβίας 10 GR-10184 Αθήνα
	Ελεύθερη ζώνη Θεσσαλονίκης (Zona franca di Salonicco)		Υπουργείο Οικονομικών GD Τελνείην Καραγεώργη Σερβίας 10 GR-10184 Αθήνα
	Ελεύθερη ζώνη Ηρακλείου (Zona franca di Heraclion)		Υπουργείο Οικονομικών GD Τελνείην Καραγεώργη Σερβίας 10 GR-10184 Αθήνα
SPAGNA	Zona franca de Barcelona (Zona franca di Barcellona)		Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Avda. Llano Castellano 17 E-28071 Madrid
	Zona franca de Cádiz (Zona franca di Cadice)		Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Avda. Llano Castellano 17 E-28071 Madrid
	Zona franca de Vigo (Zona franca di Vigo)		Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Avda. Llano Castellano 17 E-28071 Madrid
	Zona franca de Las Palmas de Gran Canaria (Zona franca di Las Palmas de Gran Canaria)		Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Avda. Llano Castellano 17 E-28071 Madrid
FRANCIA	Zone franche du Verdon - Port de Bordeaux (Zona franca di Verdon - Port de Bordeaux)		Direction interrégionale des douanes de Bordeaux 1, Quai de la Douane BP 60 F-33024 Bordeaux Tel. (33-05) 57 81 03 60 Fax (33-05) 56 44 82 46
IRLANDA		Ringaskiddy Free Port (Porto franco di Ringaskiddy)	Secretary Department of the Marine and natural Resources Leeson Lane Dublin 2 Ireland
		Shannon Free Zone (Zona franca di Shannon)	Secretary, Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street Dublin 2 Ireland

Paese	Zona franca (controllo di tipo I)	Zona franca (controllo di tipo II)	Indirizzo autorità doganale (art. 804 DAC)
ITALIA	Punto franco di Trieste		Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane per le regioni Friuli Venezia Giulia Largo Panfilì, 1 I-34132 Trieste
	Punto franco di Venezia		Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane per le regioni Veneto Via R. Cavalcavia, 16/18 I-30172 Venezia Mestre
PORTOGALLO	Zona franca da Madeira (Caniçal) (Zona franca di Madera - Caniçal)		Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Ministerio das Finanças Rua da Alfândega, 5 P-1194 Lisboa Codex
FINLANDIA	Lappeenranta Vapaa-alue (Zona franca di Lappeenranta)		Lappeenranta tullit PL 66, FIN-53501 Lappeenranta
	Hangon Vapaasatama (Porto franco di Hangon)		Eteläinen tullipiiri PL 62, FIN-00501 Helsinki
REGNO UNITO		Liverpool Free Zone (Zona franca di Liverpool)	HM Customs & Excise S5 Berth, Royal Seaforth Dock Liverpool L21 1JD
		Prestwick Airport (Aeroporto di Prestwick)	HM Customs & Excise Caledonian House Greenmarket, Dundee DD1 1HD
		Ronaldsway Airport (Ballasala, Isle of Man) (Aeroporto di Ronaldsway - Ballasala, Isle of Man)	Custom House north Quay Douglas Isle of Man
		Southampton Free Zone (Zona franca di Southampton)	HM Customs & Excise Custom House Orchard Place Southampton SO14 1HJ
		Tilbury Free Zone (Zona franca di Tilbury)	HM Customs & Excise Custom House, Tilbury Dock Tilbury, Essex RM18 7EJ
		Port of Sheerness Free Zone (Zona franca del porto di Sheerness)	HM Customs & Excise Anchorage House High Street Chatham, Kent ME4 4NW
		Humberside Free Zone (Zona franca di Humberside)	HM Customs & Excise Custom House King George Dock Hull HU9 5PW